

Special Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE

LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016"

(G.U. N.294 DEL 17/12/16)

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 18/12/16

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 19/10/16

A chi si applicano le disposizioni Le disposizioni del provvedimento disciplinano gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24/8/16, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui all'art. 48 (vedi infra) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.		Art. 1 – All.1 e 2 Modificato
Allegato 1 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24/8/16		
REGIONE MARCHE	REGIONE LAZIO	
<u>Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:</u> 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP).	<u>Sub ambito territoriale Monti Reatini:</u> 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).	
	REGIONE UMBRIA	
<u>Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:</u> 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC);	<u>Area Val Nerina:</u> 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR);	

Special Assist

39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).	58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG). REGIONE ABRUZZO Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).
Allegato 2 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016	
REGIONE MARCHE	
12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC);	41. Monsampietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrone (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigiano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC);

Special Assist

40. Mogliano (MC);	
REGIONE ABRUZZO	REGIONE LAZIO
1. Campoli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo;	7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI);
	REGIONE UMBRIA
	69. Spoleto (PG)
Le misure possono applicarsi, inoltre, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati sopra, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/8/16, comprovato da apposita perizia asseverata.	
Finanziamenti per la ricostruzione privata Sono previsti finanziamenti agevolati - erogati sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo - fino al 100% delle spese occorrenti per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici: a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti/danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, comprese quelle relative agli enti non commerciali, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/11/12, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata; d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; f) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità.	
Credito d'imposta - Il beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. I finanziamenti hanno durata massima di 25 anni e possono coprire anche eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, se successivamente ammesse a contributo. Contributi per altri tipi di spese - Sono previsti, inoltre, contributi fino al 100% delle spese occorrenti per far fronte alle seguenti ulteriori tipologie di intervento: a) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone	

**Art. 5
Confermato**

**Art.21, co. 4
quinquies,
4-sexies, 4-
septies
Nuovo**

Special Assist

impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

- b) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro;
- c) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei.

Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito. Le spese sostenute per acquisti, locazioni e interventi di cui sopra possono essere rimborsate, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ai sensi delle disposizioni precedenti.

Art-Bonus esteso ad altre tipologie di interventi

L'art - bonus, ossia il credito di imposta pari al 65% dell'importo donato a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale, di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. n.83/2014, si applica anche alle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dal 19/10/16:

- a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal terremoto, anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

*Art. 17
Confermato*

Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi

Sono deducibili dal reddito d'impresa - ai sensi della nuova lettera m bis) del comma 2 dell'art. 100 del Tuir - le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

*Art. 17-bis
Nuovo*

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma

Per le micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662/1996, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. La garanzia pubblica del credito delle PMI, prevista per 3 anni a partire dal 19/10/16, è stabilita nelle seguenti percentuali massime di copertura:

- 80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per interventi di garanzia diretta;
- 90% dell'importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia per interventi di controgaranzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 %.

*Art. 19
Confermato*

Special Assist

Contributi in conto interessi/capitale per le imprese danneggiate È prevista la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni colpiti, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori interessati, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi saranno stabiliti con decreto MEF. Le risorse previste per la concessione di contributi in conto interessi, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24/8/16, investimenti produttivi nei territori dei Comuni interessati. L'ammontare delle disponibilità, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni saranno disciplinati con il D.M. MEF, tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse.	<i>Art. 20 Confermato</i>
Finanziamenti a tasso zero per micro, piccole e medie imprese Saranno concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del 100% degli investimenti fino a 30.000 euro, da rimborsare in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Finanziamenti agevolati, a tasso 0, a copertura del 100% degli investimenti fino a 600.000 euro, da rimborsare in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento, saranno concessi per la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese. Criteri, condizioni e modalità di concessione delle agevolazioni saranno successivamente stabiliti con ordinanze del Commissario straordinario.	<i>Art. 24 Confermato</i>
Perdite d'esercizio 2016 non rilevano ai fini della riduzione obbligatoria di capitale Dal 31/12/16, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni interessati, le perdite relative all'esercizio in corso al 31/12/16 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei 4 esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli: • 2446 c.c. - Riduzione del capitale per perdite (S.p.A.) • 2447 c.c. - Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (S.p.A.) • 2482-bis c.c. - Riduzione del capitale per perdite (S.r.l.) • 2482-ter c.c. - Riduzione del capitale al disotto del minimo legale (S.r.l.) • 2484 c.c. - Scioglimento per riduzione del CS al disotto del minimo legale (società di capitali); • 2545-duodecies c.c. - Scioglimento della cooperativa per la perdita del capitale sociale.	<i>Art. 46 Confermato</i>
Detassati contributi, indennizzi e risarcimenti Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni interessati, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap.	<i>Art. 47 Confermato</i>
Sospensione di termini per adempimenti e versamenti tributari Il decreto MEF dell'1/9/16 ha stabilito, nei confronti delle persone fisiche, che, avevano la	<i>Art. 48 co. 1, 10 bis, 11 e 12</i>

Special Assist

residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, previsti dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 24/8/16 ed il 16/12/16. La sospensione si applica, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni, mentre non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Il D.M. citato prevedeva che adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovessero essere effettuati in unica soluzione entro il 16/12/16; tale termine è stato differito al 30/9/17 per quanto concerne la riscossione dei tributi dal D.L. n. 189/2016. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 a decorrere dal 26/10/16. È stato, altresì, stabilito che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, dovranno essere effettuati entro il mese di ottobre 2017. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avverrà con decreto del MEF.	Modificato
Il D.M. 1/9/16 prevedeva, inoltre, una tabella di comuni per i quali si applica la sospensione. Il D.L. n.189/2016, come si è visto, prevede 2 allegati che individuano i comuni interessati e, in aggiunta a quanto disposto dal D.M. MEF del 1/9/16 (e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24/8/16 e fino al 19/10/16 devono essere regolarizzati entro il 31/5/17 senza applicazione di sanzioni e interessi), prevede che sono sospesi fino al 31/12/16: a) versamenti riferiti al diritto annuale camerale di cui all'art. 18 della legge n. 580/1993; b) termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva e il connesso provvedimento di irrogazione sanzioni di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e delle Regioni; c) versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; d) esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; e) pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, o adibiti ad uffici statali o pubblici; f) sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (ma entro il 31/5/17) le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce al REA di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995, il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa; g) pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati da banche/intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, e dalla Cassa depositi e prestiti, comprensivi dei relativi interessi. Gli	

Special Assist

interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'Irap, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di leasing aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

- h) pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge n. 817/1971, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
- i) pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
- j) termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le PA effettuati o a carico di professionisti, consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei Comuni interessati, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 % del capitale sociale.

Sostituti d'imposta: sospesa, a richiesta, l'applicazione delle ritenute

I sostituti d'imposta, fiscalmente domiciliati nei Comuni interessati dal sisma, a richiesta degli interessati non devono operare le ritenute alla fonte dall'1/1/17 al 30/9/17. La sospensione dell'effettuazione delle ritenute alla fonte riguarda le ritenute operate ai sensi degli artt. 23 (redditi di lavoro dipendente), 24 (redditi assimilati al lavoro dipendente) e 29 (compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del D.P.R. n. 600/1973. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni precedenti si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati.

**Art. 48
co. 1 bis e 1
ter
Nuovo**

Sospensione termini pagamento fatture energia elettrica, acqua e gas

Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, **nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica**, l'Authority con propri provvedimenti:

- introdurrà norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi - a decorrere dal 24/8/16 (**con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1**), **ovvero dal 26/10/16 (con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2)** - dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni interessati;
- disciplinerà le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introdurrà agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni interessati, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il termine di 6 mesi è stato successivamente prorogato di ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 14, co. 2 del D.L. n. 244/2016, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.

**Art. 48, co. 2
Modificato**

Special Assist

Lavoro dipendente: i benefit non rientrano nel reddito Fino al 31/12/16, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'art. 51 del Tuir, sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte di: • datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni interessati; • datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni. Il termine è stato successivamente prorogato al 31/12/17 ai sensi dell'art. 14, co.3 del D.L. n. 244/2016	<i>Art. 48, co. 3 Confermato</i>
Niente sanzioni per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24/8/16, ovvero del 26/10/16 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni interessati di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24/8 e il 31/12/16.	<i>Art. 48, co. 4 Confermato</i>
Sisma è causa di forza maggiore nei rapporti con le banche Il sisma è considerato causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 c.c., anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.	<i>Art. 48, co. 5 Confermato</i>
Imprese agricole: differiti gli adempimenti per il benessere animale Sono differiti all'1/3/17 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.	<i>Art. 48, co. 6 Confermato</i>
Esenzione da imposta di bollo Sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla PA fino al 31/12/16 i seguenti soggetti: • le persone fisiche residenti o domiciliate; • le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa, • nei Comuni interessati. Il termine è stato successivamente prorogato al 31/12/17 ai sensi dell'art. 14, co.4 del D.L. n. 244/2017.	<i>Art. 48, co. 7 Confermato</i>
Aziende agricole: gli aiuti comunitari non vengono meno in caso di inadempimento degli obblighi Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28/6/07, le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti.	<i>Art. 48, co. 8 Confermato</i>

Special Assist

Contributi previdenziali e assistenziali: versamenti sospesi Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24/8/16 al 30/9/17 ovvero nel periodo dal 26/10/16 al 30/9/17. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati entro il 30/10/17, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Tali disposizioni, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24/8 e il 31/12/16 nei confronti di lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, si applicano anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24/8/16 ovvero del 26/10/16 erano assiti da professionisti operanti nei Comuni interessati.	<i>Art. 48, co. 13 e 14</i> Modificato
Niente più rateizzazione per i tributi non sospesi Sono state apportate modifiche all'art. 9 della legge n. 212/2000. Si deve ritenere, in questo caso, che si tratti di modifiche che hanno portata generale posto che riguardano la ripresa dei versamenti dopo la sospensione disposta da un D.M. MEF del termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. Pertanto, la disposizione non riguarda solo i territori colpiti dal sisma del 24/8/16 e del 26/12/16. In particolare, è stato soppresso l'art. 9, co. 2 ter della legge n. 212/2000 che prevedeva che per i tributi non sospesi né differiti dal decreto MEF i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili potessero chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio. Nulla cambia, invece, per la ripresa dei versamenti dei tributi interessati dalla sospensione/differimento del decreto MEF. Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 9, co. 2-bis, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto MEF saranno definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti.	<i>Art. 48, co. 15</i> Confermato
Fabbricati inagibili: niente Irpef, Ires, Imu e Tasi I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28/2/17, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Tali fabbricati sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'Imu e dal Tasi, a decorrere dalla rata scadente il 16/12/16 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/20.	<i>Art. 48, co. 16</i> Confermato

Special Assist

Ai fini delle agevolazioni il contribuente può dichiarare, entro il 28/2/17, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi 20 giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate.	
Sospensione processi civili e amministrativi Fino al 31/5/17, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti al 24/8/16 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni interessati, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'art. 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Sono inoltre sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni interessati.	<i>Art. 49, co.1 e 2 Confermato</i>
Rinvio Udienze Sono rinviati d'ufficio a data successiva al 31/5/17, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24/8/16, erano residenti o avevano sede nei Comuni interessati, alla data del 24/8/16. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.	<i>Art. 49, co. 3 Confermato</i>
Sospensione prescrizioni e decadenze Per i soggetti che alla data del 24/8/16 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni interessati, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24/8/16 fino al 31/5/17 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.	<i>Art. 49, co. 4 Confermato</i>
Sospensione termini per titoli di debito Nei riguardi dei soggetti di cui al co. 4 dell'art. 49 (vedi sopra), i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24/8/16 fino al 31/5/17, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.	<i>Art. 49, co. 5 Confermato</i>
Sospensioni estese anche ai soggetti interessati dal sisma del 26 ottobre Le sospensioni disposte all'art. 49, ai commi: • 3 (rinvio udienze); • 4 (prescrizioni e decadenze); • 5 (termini dei titoli di debito); • 7 (per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni)	<i>Art. 49, co. 9 ter Nuovo</i>

Special Assist

nel processo penale), si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30/10/16, a decorrere dalla data degli eventi e fino al 31/7/17, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2.	
Sospensione termini per indagini preliminari, querele e processi penali Fino al 31/5/17, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni interessati, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24/8/16. Nei processi penali in cui, alla data del 24/8/16, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma: • sono sospesi, fino al 31/5/17, i termini previsti dal c.p.p. a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; • il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31/5/17. La sospensione non opera: • per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. • nei processi a carico di imputati minorenni • qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi o rinviati.	<i>Art. 49, co. 6, 7, 8 e 9 Confermato</i>